



R.G. TRIB. FED n. 58/10

(Proc. Disc. P.A. n. 58/10)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei signori **Bruno Nasisi** (Tessera F.I.S.E. n. 000331/M), **Enrico Gugliandolo** (Tessera F.I.S.E. n. 150601/M), **Carmelo Bonaffini** (Tessera F.I.S.E. n. 14464/M), **Rosario Briguglio** (Tessera F.I.S.E. n. 042504/M), **Fabrizio La Scala** (Tessera F.I.S.E. n. 00390/M), **Salvatore D'Angelo** (Tessera F.I.S.E. n. 0034850)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 7 aprile 2011 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Emilia Romagna) con allegata produzione documentale, i signori Bruno Nasisi, Enrico Gugliandolo, Carmelo Bonaffini, Rosario Briguglio, Fabrizio La Scala, Salvatore D'Angelo sono stati rinviati a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione degli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia, per mancata partecipazione senza disdetta e per non aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione del Concorso Nazionale 5/7 febbraio 2010 organizzato dal Comitato Organizzatore del Gruppo Emiliano Sport Equestri (G.E.S.E.);
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;



- gli incolpati, signori Fabrizio La Scala e Salvatore D'Angelo, nella persona del loro difensore Avv. Caterina Brambilla, depositavano memoria difensiva, datata 13 luglio 2015 (con allegato mandato difensivo), nella quale, gli stessi hanno preliminarmente eccepito la nullità, l'intervenuta prescrizione ai sensi di cui all'articolo 65 lettera d) del nuovo Regolamento di Giustizia e l'estinzione del giudizio ai sensi di cui all'articolo 56 n. 1 del nuovo Regolamento di Giustizia; nel merito la non punibilità degli incolpati o in subordine l'applicazione della minore delle sanzioni;
- gli incolpati, signori Bruno Nasisi, Enrico Gugliandolo, Carmelo Bonaffini e Rosario Briguglio, nella persona del loro difensore Avv. Flaminia Longobardi, depositavano memoria difensiva, datata 13 luglio 2015 (con allegato mandato difensivo), nella quale, gli stessi hanno preliminarmente eccepito la nullità, l'intervenuta prescrizione ai sensi di cui all'articolo 65 lettera d) del nuovo Regolamento di Giustizia e l'estinzione del giudizio ai sensi di cui all'articolo 56 n. 1 del nuovo Regolamento di Giustizia; nel merito la non punibilità degli incolpati o in subordine l'applicazione della minore delle sanzioni;
- all'udienza odierna è comparsa l'Avvocato Flaminia Longobardi, anche per conto dell'Avvocato Caterina Brambilla, la quale si è riportata a quanto indicato nei rispettivi atti e alle rispettive richieste, insistendo in particolar modo che venisse dichiarata la prescrizione del presente procedimento in quanto l'atto di incolpazione è stato depositato in data 7 aprile 2011;
- è comparsa altresì la Procura Federale che ha concluso aderendo all'eccezione di prescrizione sollevata dagli imputati.

Rilevato che

- l'atto di incolpazione e deferimento è stato depositato il 7 aprile 2011;
- per tale ragione gli incolpati, con l'adesione della Procura, hanno insistito chiedendo l'estinzione del presente procedimento per prescrizione ai sensi di cui all'art. 33 del Vecchio Regolamento di



Giustizia, essendo ormai decorsi oltre tre anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione e cioè dal deposito dell'atto di deferimento e di incolpazione ;

- questo Tribunale condivide le conclusioni rassegnate dagli incolpati cui ha aderito anche la Procura Federale.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 e 33 del vecchio Regolamento di Giustizia e gli articoli 10 e 13 dell'allora vigente Statuto Federale;

dichiara

- estinto il presente procedimento ai sensi di cui all'art. 33 del vecchio Regolamento di Giustizia, perché prescritto, in quanto l'infrazione è stata commessa da oltre 3 anni dal deposito dell'atto di deferimento e incolpazione;

- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai predetti incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica